



N. 65 - marzo 2019

## **A.S. n. 1100 - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico**

### **Il contenuto del disegno di legge n. 1100**

Il disegno di legge n. 1100, assegnato in sede **deliberante** alla 7<sup>a</sup> Commissione, reca la definizione di un **piano triennale** di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di **adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico**.

Il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135/2018 (semplificazioni), [l'A.S. n. 989](#), poi convertito in legge dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#). Durante [l'esame in Aula](#), tale emendamento non è stato ritenuto proponibile dalla Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge.

L'**articolo 1, co. 1**, stabilisce che nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica è definito un **piano triennale** di interventi utilizzando le risorse destinate ai settori di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

La **programmazione unica triennale nazionale** degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento – con riferimento al triennio 2015-2017 - con il [decreto interministeriale 23 gennaio 2015](#) (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'articolo 10 del [D.L. n. 104/2013](#), convertito con modificazioni dalla L. 128/2013, che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Da ultimo, la programmazione unica triennale 2018-2020 è stata adottata con il [D.M. n. 615 del 2018](#). Il 7 gennaio 2019 è stato stipulato un [Protocollo d'intesa](#) tra il MIUR, il MEF, la BEI, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione di un nuovo piano di interventi nel contesto del Piano di edilizia scolastica 2018-2020. [Qui](#) maggiori informazioni sulla programmazione unica nazionale.

Si ricorda che l'articolo 10-*bis* del [D.L. n. 104/2013](#) aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. Successivamente, l'articolo 4, comma 2, del [D.L. n. 210/2015](#) (convertito, con modificazioni dalla L. 21/2016) aveva disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del citato decreto ministeriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Il decreto del Ministro dell'interno è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 12 maggio 2016 ([D.I. 12 maggio 2016](#)).

*Occorrerebbe specificare a quale soggetto spetti la definizione di tale piano triennale di interventi 2019-2021, che dovrebbe razionalizzare e semplificare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio. Sarebbe altresì opportuno specificare con quale atto tale piano viene adottato.*

Le **risorse** necessarie per il piano triennale di interventi 2019-2021 sono attinte dalla **quota parte** spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo di cui all'articolo 1, co. 140, della [L. 232/2016](#), rifinanziato dall'articolo 1, co. 1072, della [L. 205/2017](#). Si tratta di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ripartito tra i seguenti settori di spesa:

- a. trasporti e viabilità;
- b. mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
- c. infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- d. ricerca;
- e. difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- f. **edilizia pubblica, compresa quella scolastica** e sanitaria;
- g. attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- h. digitalizzazione delle amministrazioni statali;
- i. prevenzione del rischio sismico;
- j. investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
- k. potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
- l. eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del suddetto Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

L'**articolo 1, co. 2**, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano triennale di interventi 2019-2021, vengono differiti alcuni termini previsti dall'articolo 4 del [D.L. 244/2016](#):

- dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (già prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 ad opera dell'articolo 6, co. 3-*bis*, del [D.L. n. 91/2018](#));

- dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (già prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 ad opera dell'articolo 6, co. 3-ter, del [D.L. n. 91/2018](#)).

*Non è ben chiaro il motivo del disallineamento tra i due termini di adeguamento, uno spostato fino al 2021 e l'altro invece fino al 2019 (che peraltro potrebbe rischiare di non essere sufficiente qualora il disegno di legge in commento non dovesse completare l'iter di approvazione entro l'anno).*

Con [D.I. 21 marzo 2018](#) sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

L'**articolo 1, co. 3**, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*a cura di Rosella Di Cesare*

*Ufficio ricerche sulla legislazione comparata  
e per le relazioni con il C.E.R.D.P.*

**L'ultima nota breve:**

*[Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale A.S. 770 - Marzo 2019](#)*

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

**[www.senato.it](http://www.senato.it)**